

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2170 del 12/05/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, DITTA CAPRARI SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 900) MODENA. Rif. Prot. n.342160/2019/277 - 96357/2019/48 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n.32426/19 - 11664/19 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2240 del 12/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici MAGGIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, DITTA **CAPRARI SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 900) MODENA.**

Rif. Prot. n.342160/2019/277 - 96357/2019/48 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n.32426/19 - 11664/19 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta CAPRARI SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, in data 29/3/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 2/4/2019 con prot. n. 52960, integrata in data 4/7/2019 relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha chiesto di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con **Determinazione Dirigenziale n. 4108 del 06/09/2019**, adottata a seguito del seguente iter istruttorio:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 223361 del 26/7/2019, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da nota tecnica prot. n. 127111 del 12/8/2019, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

La ditta CAPRARI SPA, in data 19/11/2019 ha presentato al SUAP del Comune di Modena **Comunicazione di Modifica non sostanziale** pervenuta ad ARPAE-SAC il **25/11/2019**, che è stata successivamente integrata con documentazione pervenuta a ARPAE-SAC in data 22/01/2020; nella comunicazione sono descritte le modifiche da apportare al titolo ambientale Aria e l'invarianza dell'autorizzazione per gli Scarichi idrici e il Rumore.

La documentazione presentata agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria e di procedere all'aggiornamento dell'Allegato Aria, lasciando tuttavia invariati i contenuti tecnici degli altri titoli ambientali;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta CAPRARI SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n.4108 del 06/09/2019;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 06/09/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta CAPRARI SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 900) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CAPRARI SPA, svolgente attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2861 del 7/6/2018, sostituito senza variazioni dall'Allegato Acqua dell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 4108 del 06/09/2019, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla mensa dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura di via Barrili e di via Cavani;
 - le acque meteoriche ricadenti sull'insediamento confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di via Barrili e di via Cavani;
 - le acque reflue derivanti dal processo produttivo sono inviate ad un concentratore dal quale si origina un distillato, che viene riutilizzato nel ciclo produttivo, e un concentrato che viene smaltito come rifiuto;
 - le acque reflue originate dal controlavaggio delle resine degli impianti di addolcimento utilizzati per la lavastoviglie della mensa, per la preparazione di emulsioni e per i servizi dell'Area Logistica sono recapitate tal quali alla pubblica fognatura di via Barrili e di via Cavani;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche";
- l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto nonché tramite n° 2 pozzi privati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, espresso da Hera SPA, protocollo n. 81923 del 30/06/2014;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Modena al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici" prot. n. 85203/2014;

Considerato che con Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 2/4/2019, assunta agli atti con prot. n. 52960, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2861 del 7/6/2018,

Considerato inoltre che con Domanda di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 25/11/2019, assunta agli atti con prot. n.181484, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 4108 del 6/9/2019,

si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta CAPRARI SPA, con insediamento posto a Modena, v. Emilia Ovest n. 900, a scaricare le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dall'attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe nella pubblica fognatura di via Barrili e di via Cavani, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente, a monte di ogni trattamento depurativo, i limiti quali – quantitativi previsti dalla tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, mentre i parametri o le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare i limiti previsti dalla **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in acque superficiali;
- 2) i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli addolcitori devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 3) il gestore della ditta deve provvedere con frequenza minima semestrale alla pulizia del degrassatore della mensa tramite mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 4) a cura del gestore della ditta devono essere mantenuti funzionanti e ispezionabili i contatori presenti sui pozzi di approvvigionamento idrico;
- 5) a cura del gestore della ditta devono essere mantenuti aggiornati e a disposizione delle autorità di controllo i registri relativi al conferimento dei rifiuti;
- 6) entro il 31 Gennaio di ogni anno deve essere presentata a Hera SPA l'autodenuncia dei quantitativi idrici prelevati nel corso dell'anno precedente;
- 7) entro il 31 Gennaio di ogni anno deve essere presentato ad ARPAE-SAC di Modena, al Comune di Modena e a Hera SPA un certificato analitico per ogni scarico dei tre addolcitori al fine di confermare l'assimilazione allo scarico domestico;
- 8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC di Modena, al Comune di Modena e a Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta CAPRARI SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 900) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CAPRARI SRL, svolgente attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 2/4/2019, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 4/7/2018 con prot. n. 105867, risulta:

- la modifica dei punti di emissione n. 122 e 124 (NON ancora a regime nella configurazione autorizzata con Det. n. 2861 del 7/6/2018);
- la modifica del punto di emissione n. 82 (forno a induzione);
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai restanti punti di emissione autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 2861 del 7/6/2018;
- il seguente consumo di materie prime:

- gas di saldatura	4.000	l/anno
- filo di saldatura	2.500	kg/anno
- emulsione refrigerante	15.000	kg/anno
- detergenti	800	kg/anno
- sgrassante alcalino	2.500	kg/anno
- passivante	1.800	kg/anno
- solvente pulizia verniciatura	1.600	kg/anno
- alcool denaturato	900	l/anno
- vernice a solvente	10.500	kg/anno
- vernice all'acqua	15.800	kg/anno

Con nota pervenuta a ARPAE-SAC-Modena in data 25/11/2019, integrata il 22/01/2020, la ditta CAPRARI SPA, ha presentato Comunicazione di modifica non sostanziale degli impianti con emissioni in atmosfera, da cui risulta:

• il seguente consumo di materie prime:		
- gas di saldatura	4.000	l/anno
- filo di saldatura	2.500	kg/anno
- emulsione refrigerante	15.000	kg/anno
- detergenti	800	kg/anno
- sgrassante alcalino	2.500	kg/anno
- passivante	1.800	kg/anno
- prodotti vernicinati (primer, smalti, catalizzatori)	21,9	t/anno circa
- diluenti	2,5	t/anno circa
- sgrassanti	1,65	t/anno circa

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter della domanda di autorizzazione dell'aprile 2019 sono stati reperiti i seguenti pareri:

- Il Comune di Modena con prot. n. 223361 del 26/7/2019, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;
- ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 127111 del 12/8/2019, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e rileva che l'emissione n. 122 sarà dotata di un impianto di abbattimento delle emissioni di COV non classificabile come Miglior Tecnologia Disponibile, ma comune utile al contenimento delle emissioni,

sulla base dei quali è stata adottata l'AUA con Det. n.4108 in data 06/09/2019.

Relativamente alla Comunicazione di modifica non sostanziale del novembre 2019, da quanto agli atti si valuta che risultano soddisfatte le condizioni per procedere agli aggiornamenti dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta CAPRARI SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capacità Nominale	34,35	kg/COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	8,24	t/COV/anno
Emissione convogliata (teorica)	4,62	t/COV anno
Emissione diffusa annua (teorica)	2,06	t/COV anno
<u>Valore limite</u> di emissione diffusa : 25% di input di solvente		

Unità' produttiva

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - LAVATRICE A CESTO

portata massima	1.250	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTI DI EMISSIONE N. 36-41 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTI DI EMISSIONE N. 42-65 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 70 - ASPIRAZIONE LINEA MACCHINE UTENSILI - IMPIANTO C

(n. 4 macchine)

portata massima	5.200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Nebbie d'olio + Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - ASPIRAZIONE LINEA MACCHINE UTENSILI - IMPIANTO A (n.3 macchine)

FORNETTO RISCALDAMENTO CUSCINETTI A BORDO RETTIFICA

portata massima	9.550	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Nebbie d'olio + Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - ASPIRAZIONE LINEA MACCHINE UTENSILI - IMPIANTO B

(n. 6 macchine)

portata massima	6.220	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Nebbie d'olio + Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 77 - SALDATURA

portata massima	800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 82 - FORNO A INDUZIONE

portata massima	6.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH ₃)	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-org.totale)	150	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 83-85 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 86 - RICAMBIO ARIA ZONA RICARICA BATTERIE

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTI DI EMISSIONE N. 87-92 - RICAMBI ARIA LOCALI SERVIZI IGIENICI

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 93 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G4 - 742 KW - CT2

portata massima	720	Nm3/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 94 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G5 - 2204 KW - CT2

portata massima	2.100	Nm3/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 95 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G6 - 2204 KW - CT2

portata massima	2.100	Nm3/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 96-99 - RICAMBI ARIA AMBIENTI DI LAVORO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 111 - ASPIRAZIONE ENTRATA TUNNEL DI LAVAGGIO

portata massima	6.000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
--	---	--------

Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc
---------------------------------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 112 - ASPIRAZIONE USCITA TUNNEL LAVAGGIO

portata massima	6.000	Nm3/h
altezza minima	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO4)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 113 - ESPULSIONE FUMI CALDAIA ACQUA CALDA

PUNTO DI EMISSIONE N. 114 - FORNO DI ASCIUGATURA

portata massima	550	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 115 - ESPULSIONE FUMI SCAMBIATORE DI CALORE

PUNTI DI EMISSIONE N. 116-117 - RICAMBIO ARIA ZONA LAVAGGIO

(emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 118 - RICAMBIO ARIA ZONA LAVAGGIO

(emissione ad inquinamento scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 119 - FORNO ELETTRICO PER IL RISCALDAMENTO GIUNTI E CUSCINETTI

portata massima	1.200	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 120 – IMPIANTO TERMICO A METANO (INDUSTRIALE)
PER NUOVO IMPIANTO DI VERNICIATURA (682 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 121 – IMPIANTO TERMICO A METANO (INDUSTRIALE)
PER NUOVO IMPIANTO DI VERNICIATURA (115 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 122 – CABINA DI VERNICIATURA AUTOMATICA N.1

portata massima	15.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
S.O.V. (espressi come C-org. totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 123 – CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI MANUALI

portata massima	20.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	saltuaria	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
S.O.V. (espressi come C-org. totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 124 – FORNO ESSICCAZIONE - CABINA AUTOMATICA 1 (*) - LOCALE VERNICI CABINA AUTOMATICA 1 (*) - CABINA AUTOMATICA 2 (*) - LOCALE VERNICI CABINA AUTOMATICA 2 (*) - APPASSIMENTO 2 (*)

portata massima	2.900	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
S.O.V. (espressi come C-org. totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRI A TESSUTO (Verniciatura) + (*) POST COMBUSTORE (2.500 Nmc/h)

PUNTO DI EMISSIONE N. 125 – LAVAGGIO PEZZI FUORI SAGOMA

portata massima	15.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata		saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 126 – VERNICIATURA MANUALE PEZZI FUORI SAGOMA

portata massima	28.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	3	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
S.O.V. (espressi come c- Org. totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 127 – ESSICCAZIONE PEZZI FUORI SAGOMA

portata massima	400	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	3	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
S.O.V. (espressi come c- Org. totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 128 – FORNI ELETTRICI RISCALDAMENTO GIUNTI

portata massima	570	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 129 – LAVORAZIONI MECCANICHE (11 macchine)

portata massima	11.600	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali +Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
-------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRI METALLICI + FILTRI A TASCHE

Unità di servizio

PUNTI DI EMISSIONE N. 14-16 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO
(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G1 - 452 KW - CT1

portata massima	430	Nm ³ /h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G2 - 645 KW - CT1

portata massima	620	Nm ³ /h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G3 - 643 KW - CT1

portata massima	614	Nm ³ /h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - RICAMBIO ARIA AMBIENTE DI LAVORO

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 – ASPIRAZIONE REPARTO FABBRI

portata massima	4.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 31-32-33 - RICAMBI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - ASPIRAZIONE CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	15.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	1	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - ASPIRAZIONE LAVATRICE

portata massima	400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	1	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - ASPIRAZIONE CABINA DI SABBIATURA

portata massima	1.300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA		

PUNTI DI EMISSIONE N. 79-80-81 - LOCALI COMPRESSORI

PUNTI DI EMISSIONE N. 100-101 - RICAMBI ARIA LOCALE MENSA

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 102 - RICAMBIO ARIA LOCALE SALA PROVE

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 103 - RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 104 - IMPIANTO TERMICO CIVILE G7 - 115 KW

portata massima	190	Nm ³ /h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 105-107 - RICAMBIO ARIA LOCALI SERVIZI IGIENICI

(emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTI DI EMISSIONE N. 108-110 - RICAMBIO ARIA MAGAZZINO PEZZI DI RICAMBIO
(emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante)

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto competente per territorio), **la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione** relativamente **all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV Allegato"**.

La ditta deve utilizzare prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% della fase solvente e prodotti vernicianti a base solvente con contenuto di sostanza secca non inferiore al 60% in peso al momento dell'applicazione.

Adsorbitore a carboni attivi: la sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 82, 122 e 124** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Combustore:

- misuratore della temperatura in camera di combustione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali

⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una **periodicità almeno annuale** per le emissioni n. 7, 30 (solo portata e materiale particellare), 34, 35, 70, 71, 72, 77 (solo portata e materiale particellare), 78, 82, 111, 112, 122, 123, 124, 126, 127 e 129.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CAPRARI SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 900) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta CAPRARI SPA, svolgente attività di produzione di pompe ed elettropompe centrifughe, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Ovest n. 900, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2861 del 7/6/2018, sostituito senza variazioni dall'Allegato Impatto Acustico dell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 4108 del 06/09/2019,, per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

- le principali sorgenti di rumore sono costituite dalle attività di carico e scarico, dalle linee di verniciatura e dal funzionamento degli impianti tecnologici a servizio dell’azienda;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00–06:00);
- l’area oggetto di intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, secondo la classificazione comunale vigente, che confina sul lato est con una Classe IV. I valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;

- non sono presenti ricettori sensibili (abitazioni, scuole, ospedali) in prossimità dell'azienda;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona in periodo diurno e notturno presso il confine aziendale e risultano compatibili con il rispetto dei valori limite di zona delle aree contermini;
- il rumore che caratterizza il contesto analizzato è costituito principalmente dal contributo del traffico veicolare di via Emilia Ovest, oltre che delle altre industrie limitrofe;
- le misure fonometriche, eseguite sia al confine dello stabilimento, che in prossimità dei ricettori più rappresentativi, "R1" ed "R2" (situati sul lato ovest in via Barilli / Aldrovandi, in Classe V), hanno verificato anche il limite differenziale notturno.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 3355 del 23/02/2017;

Considerato che con Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 2/4/2019, assunta agli atti con prot. n. 52960, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2861 del 7/6/2018,

Considerato che con Domanda di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 25/11/2019, assunta agli atti con prot. n. 181484, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 4108 del 6/9/2019,

si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, via Emilia Ovest n. 900, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta CAPRARI SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti relativi alla lavorazioni meccaniche è autorizzato nel periodo diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-6:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) le attività lavorative consentite durante la fascia oraria notturna siano relative esclusivamente alla attività dell'officina meccanica, con esclusione della verniciatura;

4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico allegata alla domanda di A.U.A., presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.